Presidente

N. R.G. 1756/2021

dott. Raffaele Del Porto



# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Carlo Bianchetti	Giudice
dott. Alessia Busato	Giudice est.
ha pronunciato la seguente	
SENT	ΓENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1756/	2021 promossa da:
S (C.F. (C.F.), con il patrocinio dell'	avv. Para Record elettivamente domiciliati
presso il difensore	
	ATTORI
co	ntro
	e, con il patrocinio dell'avv. Manne Le e iliato presso il difensore
D SRLS (C.F. elettivamente domiciliata presso il difensore	on il patrocinio dell'avv. P
	CONVENUTE

R

pagina 1 di 19

#### **CONCLUSIONI**

#### Per parte attrice e per D. srls:

nel merito:

accertare e dichiarare che D P nella sua qualità di Amministratore Unico di D S.r.l.s. ha compiuto azioni in palese violazione dei doveri e degli obblighi imposti dalla legge e dallo statuto danneggiando la società per € 50.011,88 o nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia e per l'effetto, condannare il predetto D al pagamento in favore di D S.r.l.s. della somma di € 50.011,88 o della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione e interessi e con vittoria di pese, competenze e onorari di causa.

Quanto alle domande proposte dal convenuto:

- accertare e dichiarare, per le ragioni espresse in narrativa, il difetto di legittimazione attiva del sig.

  Despresse quanto alle domande da costui proposte in comparsa di costituzione e risposta sub 1), 2)
  e in via riconvenzionale in nome e nell'interesse di Despresse S.r.l.s.;
- quanto alla domanda riconvenzionale avversaria accertare e dichiarare, per le ragioni espresse in narrativa:
- l'incompetenza di codesto Tribunale non trattandosi di questione che rientra nella competenza per materia della Sezione specializzata in materia di impresa;
- il difetto di legittimazione attiva del sig. Despressi in proprio;
- il difetto di legittimazione passiva del sig. S
- respingere in ogni caso tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto;
- condannare il sig. Des Personne ex art. 96 c.p.c.; con vittoria di pese, competenze e onorari di causa. In via istruttoria come da seconda memoria ex art. 183 comma Vi c.p.c.

#### Per parte convenuta P

Stanti le risultanze delle prove testimoniali (in particolare del teste avv. V C C e della CTU della dott.ssa Mana A compositioni ogni avversa eccezione e domanda respinte, accertato e dichiarato che i prelievi allo sportello e al bancomat nonchè i bonifici di cui alla documentazione bancaria allegata alla detta CTU sono stati effettuati pressochè tutti da D (socio di D SRLS) odierno attore, condannarsi costui a restituire alla società le somme prelevate/bonificate dal conto corrente



societario, maggiorate degli interessi di mora, dalla data di ogni singola operazione (prelievo/bonifico) al saldo effettivo;

- 2) Accertato e dichiarato che fin dalla data di costituzione di DM P SRLS (18.01.2019) i soci hanno pattuito di corrispondere all'amministratore D P un compenso mensile di € 2.500,00, respingersi le domande degli attori nonché della stessa D in quanto infondate sia in fatto che in diritto;
- 3) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite.

#### IN FATTO E IN DIRITTO

Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio gli odierni attori, allegato di essere titolari di quote di partecipazione della società Danis.r.l.s. per il 25% ciascuno, allegato che Danie Possocio per il 25% e amministratore unico della società, negli anni 2019 e 2020 aveva effettuato prelievi di somme di denaro per il complessivo importo di euro 50.011,08, allegato che l'amministratore aveva omesso di far approvare il bilancio dell'esercizio chiusosi il 31 dicembre 2019, citavano a giudizio dell'esercizio chiusosi il 31 dicembre 2019, citavano a giudizio dell'esercizio chiusosi il 31 dicembre 2019, citavano a giudizio dell'esercizio chiusosi il 31 dicembre 2019, citavano a giudizio dell'esercizio chiusosi il 31 dicembre 2019, citavano a giudizio dell'esercizio chiusosi il 31 dicembre 2019, citavano a giudizio dell'esercizio chiusosi il 31 dicembre 2019, citavano a giudizio dell'esercizio chiusosi il 31 dicembre 2019, citavano a giudizio dell'esercizio chiusosi il 31 dicembre 2019, citavano a giudizio dell'esercizio chiusosi il 31 dicembre 2019, citavano a giudizio dell'esercizio chiusosi il 31 dicembre 2019, citavano a giudizio dell'esercizio chiusosi il 31 dicembre 2019, citavano a giudizio dell'esercizio chiusosi il 31 dicembre 2019, citavano a giudizio dell'esercizio chiusosi il 31 dicembre 2019, citavano a giudizio dell'esercizio chiusosi il 31 dicembre 2019, citavano a giudizio dell'esercizio chiusosi il 31 dicembre 2019, citavano a giudizio dell'esercizio chiusosi il 31 dicembre 2019.

Si costituiva D P Che, illustrati i motivi che avevano portato alla costituzione della società D s.r.l.s., allegava che, in vista della costituzione della società, le parti avevano concordato: "a) che D P avrebbe assunto la qualità di Amministratore Unico; b) che D M P a Gleboro di Si sarebbero trasferiti insieme a D P a Ghedi (BS) per svolgere l'attività lavorativa e di collaborazione con la l SRL in un capannone artigianale messo a loro disposizione da quest'ultima unitamente ad un appartamento ad uso abitativo sempre a Ghedi alla Via A (Doc.03 − contratti di locazione immobiliare L (Doc.03 − contratti di locazione immobiliare L (Doc.03 − contratti di locazione mensile di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) + spese di trasferta, benzina, pedaggi autostradali ed eventuali accessori; d) che agli altri 2 soci lavoratori (C e M sarebbe stata corrisposta una retribuzione di € 1.500,00 mensili ciascuno + eventuali spese; il tutto da pagarsi con gli incassi delle fatture delle lavorazioni emesse a carico di l SRLS; e) infine, che sarebbe stato acceso un conto corrente bancario intestato a D SRLS dal quale sarebbero stati di volta in volta prelevati i compensi dell'Amministratore D R gli stipendi dei soci lavoratori, l'importo del canone di locazione del capannone e



appartamento di Ghedi, oltre alle spese + varie ed eventuali (generi alimentari, detersivi, bollette utenze e via elencando)".

Allegava altresì che gli attori "dopo aver carpito al convenuto i segreti industriali, i processi produttivi dei materiali plastici, i disegni e, dunque, i metodi innovativi per la fabbricazione dei pannelli isotermici (addirittura sottraendogli appunti ed elaborati scritti in materia profittando del suo stato di minorità fisica), hanno di fatto abbandonato la Danse SRLS e, guarda caso, si sono fatti assumere dalla Lange SRL dove tuttora lavorano in pianta stabile come dipendenti addetti specificatamente alle lavorazioni di resine e materie plastiche. Cosicchè ora la Lange SRL, non avendo più "bisogno" di Danse SRLS e, in particolare, delle conoscenze di Danse Propri messele fraudolentemente a disposizione dai suoi ex soci, produce da sé con profitto i propri articoli, saltando in tal modo tutte le fasi intermedie a cui era precedentemente costretta, come le misurazioni tecniche, lo stampaggio, le dimensioni dei manufatti nonché l'utilizzo e il funzionamento del pantografo CNC, così risparmiando notevoli risorse in termini di tempo e di denaro. Il tutto avvalendosi, lo si ribadisce, delle conoscenze illegalmente carpite a Danse dal Manse Con il che è evidente come la condotta di Danse integri non solo illecito civile da risarcimento danni ma anche il delitto previsto dall'art. 623 Codice Penale – Rivelazione di segreti scientifici o commerciali –, condotta in relazione alla quale Danse si riserva di procedere nella competente sede penale".

Lamentava altresì che gli attori avevano "procurato alla Dan SRLS un ulteriore grave danno in quanto, non ancora paghi di avere trasmesso alla Lame (see SRL i succitati segreti industriali, hanno anche istigato la detta società a sospendere il pagamento delle fatture messe a suo carico dalla Dan SRLS. E ciò all'evidente scopo di paralizzarla e di provocarne così la decozione/crisi finanziaria essendo la società Lamenta SRL l'unico cliente della Dan SRLS e quindi l'unica fonte di lavoro e di entrate!".



Chiedeva pertanto il rigetto della domanda attore e che "accertato e dichiarato che i prelievi, bonifici e quant'altro elencati nei documenti 3 e 4 di controparte sono stati effettuati per lo più e per la maggior parte dai soci stessi di Danie SRLS odierni attori Danie Mare Santo condannarsi i predetti a restituire alla società le somme prelevate/bonificate dal conto corrente societario, maggiorate degli interessi di mora, dalla data di ogni singola operazione (prelievo/bonifico) al saldo effettivo".

Chiedeva inoltre che "accertato che Danna" mella sua qualità di socio della Danna" SRLS ha illegalmente/fraudolentemente trasferito alla Languagi SRL i segreti industriali/processi produttivi ed innovativi di materiali plastici sottratti al convenuto D P SRLS con grave danno per la stessa D SRLS, condannarsi gli attori a risarcire ad entrambi i danni procuratigli con tale illecita condotta nella misura di  $\in 50.000,00$  o in quella diversa che sarà accertata/ritenuta di giustizia in corso di causa".

Si costituiva Danses.r.l.s., nella persona del nuovo amministratore Danses Man, che si associava alle domande proposte da parte attrice.

All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., espletata attività istruttoria, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle domande come in epigrafe indicate.

\*\*\*

L'eccezione di improcedibilità della domanda degli attori e della società convenuta, sollevata dalla difesa del convenuto Depermenta prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., non è fondata. In tale memoria il convenuto ha evidenziato che gli attori "non avevano alcuna legittimazione/titolo per rappresentare la società Depermenta procedibilità assembleare, che li autorizzasse a proporre le domande, era stata prodotta.

Analogamente riteneva "invalida/NULLA ... la successiva "comparsa di risposta" 07.06.2021 con la quale nel presente giudizio è successivamente intervenuta Describeratori SRLS dichiarando di far proprie tutte le domande/difese spiegate dagli attori Comparsa e Man Describeratori nell'anzidetto atto di citazione (cfr. comparsa avv. Para 07.06.2021). E ciò per la evidente ragione che non ha fondamento giuridico aderire o far proprie le domande proposte con un atto radicalmente nullo ed



Sentenza n. 117/2024 pubbl. il 12/01/2024 RG n. 1756/2021

Repert. n. 280/2024 del 12/01/2024

invalido quale è, appunto, la citazione introduttiva proposta da soggetti che, lo ripetiamo, non avevano alcuna legittimazione a rappresentare la summenzionata società".

Tali argomentazioni non sono condivisibili.

L'art. 2476 comma III cod. civ. autorizza espressamente ciascun socio di una s.r.l. a promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori senza che sia necessario alcun atto autorizzativo da parte della società.

Parimenti ritiene questo Tribunale che l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori possa essere proposta dalla s.r.l. anche in assenza di previa delibera assembleare.

Infatti, nell'ambito della disciplina della s.r.l., non è riprodotta una disposizione analoga a quella di cui all'art. 2393 comma I cod. civ. e non pare possibile l'applicazione analogica delle norme in tema di s.p.a. alle s.r.l., a fronte delle differenze anche strutturali tra i due tipi di società e della scelta legislativa di differenziare le due discipline. Sul punto deve rilevarsi, che, essendo ciascun socio della s.r.l. legittimato all'azione di responsabilità sociale, senza alcuna limitazione in merito alla percentuale di quote possedute, sarebbe incoerente con tale disciplina imporre alla società, diretta danneggiata, di promuovere l'azione sociale sole previa delibera assunta con le maggioranze previste dal codice o dallo statuto.

E' infatti evidente che, nell'ambito dell'azione di responsabilità introdotta dai soci, la società, pur formalmente convenuta (in quanto citata a giudizio quale litisconsorte necessario), assume la veste sostanziale di attrice, quantomeno in considerazione del fatto che ella stessa è la beneficiaria della domanda di condanna formulata dai soci.

Né parte convenuta P ha motivo di lamentarsi dell'unicità della difesa, che non può che costituire un beneficio in termini di spese processuali.

Le domande riconvenzionali proposte dal convenuto Passassi sono inammissibili.



Per quanto concerne la domanda volta alla condanna al risarcimento dei danni conseguente l'allegata appropriazione di segreti industriali, al di là della sua genericità - non essendo stati indicati quali siano i segreti industriali oggetto di sottrazione né, a ben vedere, chi ne sia il titolare, essendo gli stessi ricondotti indifferentemente a Per e alla società Describe s.r.l.s. - si tratta di domanda non connessa con l'oggetto della domanda principale, che attiene alla responsabilità dell'amministratore. Si osserva sul punto che parte convenuta non ha reiterato la domanda in sede di precisazione delle conclusioni ma, in assenza di espressa indicazione, non può ritenersi che la stessa sia stata rinunciata sicché si impone un'espressa pronuncia di inammissibilità.

Per quanto concerne la domanda di condanna degli attori (o del solo attore Manacome precisato nel ultime conclusioni) alla ripetizione della somme, di titolarità della società, asseritamente prelevate dagli attori, o comunque dall'attore Manacome deve essere dichiarata la carenza di legittimazione attiva del convenuto.

La legittimazione del socio ad agire per la condanna dell'amministratore al risarcimento del danno subito dalla società è disciplinata dall'art. 2476 comma III cod. civ. che deve ritenersi norma eccezionale, in quanto costituisce deroga al disposto dell'art. 81 c.p.c.

Il socio può pertanto agire direttamente per far valere il credito risarcitorio della società nei soli confronti dell'amministratore o, al più, dei soci corresponsabili con questi ex art. 2476 cod. civ.

Nel caso in esame, il convenuto Passa socio di Dans s.r.l.s., non ha tempestivamente allegato la qualifica di amministratori degli attori.

Solo con la seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. il convenuto ha allegato che il solo D

Me era l'amministratore di fatto di Desermenta. R. r.l.s. ma si tratta di circostanza allegata tardivamente.

Né il convenuto ha prospettato la responsabilità degli attori/soci in solido con l'amministratore.

Quanto sopra esime dall'esame dalle contestazioni svolte dall'attore in merito alla carenza di legittimazione passiva e alla competenza con riguardo a tale domanda riconvenzionale.

Passando al merito della vertenza, il convenuto Passando al merito della vertenza, il convenuto Passando al merito della vertenza, il convenuto Passando al comparsa di costituzione ha, nella sostanza, allegato che gli accordi assunti tra i soci prevedevano la corresponsione, a suo favore, della somma mensile di euro 2.500,00 a titolo di compenso per l'attività di amministratore, oltre che vari benefit quali "spese di trasferta, benzina, pedaggi autostradali ed eventuali accessori".

Ulteriori benefit sarebbero costituiti da "spese + varie ed eventuali (generi alimentari, detersivi,



bollette utenze e via elencando" che sarebbero state corrisposte prelevando la provvista dal conto corrente intestato alla società.

Con la prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. gli attori e la società hanno contestato "che sia stato concordato che al sig. D F sarebbe stato corrisposto, per il suo ruolo di amministratore, un compenso di € 2.500,00 mensili, oltre spese di trasferta, benzina, pedaggi autostradali ed eventuali accessori da pagarsi con denari della società", rilevando che "su sua espressa richiesta non venne previsto alcun compenso al fine di non vedersi revocata la pensione di invalidità. Inoltre il sig. P prese accordi con la L S.r.l. la quale gli avrebbe pagato un compenso per prestarle attività di consulenza volta a implementare alcune lavorazioni già in essere presso la L S.r.l. al fine di strutturarle e farle diventare da artigianali ad industriali".

Con la prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. il convenuto Para ha precisato che "Quanto al compenso mensile di € 2.500,00 per il sig. D**ese** Persone dell'accordo in tal senso fra tutti i soci vi è prova documentale proveniente dallo stesso Daniela Mandome risulta dall'allegato resoconto della Assemblea tenutasi da remoto il 24.10.2020 di Danna Srl con lo Studio avv. V proseguendo nella precedente numerazione), resoconto nel quale è espressamente riportato: "Description of the second initial in the specific of the specific of the second initial in the second initial initial in the second initial init mettere nero su bianco tale voce. I dubbi sollevati sui conteggi eseguiti dal commercialista e la richiesta di chiarezza da parte di Desensono agli occhi di Desenso leciti. Gli importi di denaro con Bancomat e con addebito permanente sono innegabili, così come sono non si può negare che parte dei soldi, alcune volte prelevati materialmente da Danta stesso che accompagnava Dan presso lo sportello Bancomat, servivano per esigenze della casa in cui vivevano" E ancora "S . Concorda con quanto detto sia da America che da Santa Chiede come vogliono denunciare i 2500 Euro di compenso e ricorda che quei soldi non dovevano uscire dalle casse della ma dovevano essere versati dalla La quale corrispettivo dell'opera di consulenza prestata da Dan Para a favore di quest'ultima ditta". Il che significa, per espressa ammissione di Como che il denaro che la società La doveva pagare a Dan Para per la consulenza da lui prestata sono invece finiti nella casse di Danna.... dai documenti di cui è stata già fatta richiesta alla BCC Agrobresciano, emergeranno anche i prelievi di Danna Man (con la firma delle relative contabili) e gli ordini di bonifico dal lui dati, nonché l'utilizzo del Bancomat. Quanto ad alcuni bonifici inoltrati alla sig.ra Mana Banana a titolo di contributo di mantenimento dei figli di Dan Para risulterà altresì che le relative somme non si sono aggiunte al compenso mensile



di 2500 euro di quest'ultimo come amministratore, ma sono state da esso detratte versandosi a Destrucción la differenza in meno".

A fronte di tale allegazione parte attrice, nella seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., ha allegato che l'assemblea del 24/10/2020 si era tenuta all'esito degli emersi ammanchi e che era stata preceduta da una pec indirizzata al sig. Per inviata dagli altri soci con la quale il primo era stato formalmente diffidato a restituire quanto indebitamente prelevato.

Allegano gli attori che nel corso dell'assemblea, a definizione della vertenza oggetto della diffida, era stato raggiunto un accordo in base al quale il sig. Proposito in obbligava a pagare gli stipendi arretrati di Della Mara Compania e Mara Proposito della stipendi arretrati di commercialista della società Della S.r.l.s., i fornitori di questa e ogni altro debito della stessa e ad acquistare le quote dagli altri soci mentre questi ultimo si impegnavano a non dare corso a quanto annunciato con la lettera di diffida. Precisavano, inoltre, che dal resoconto integrale dell'assemblea emergeva il raggiungimento dell'accordo, non eseguito in quanto il convenuto aveva annullato l'appuntamento presso il notaio per la cessione delle quote societarie. Precisavano inoltre che, nel corso dell'assemblea, il sig. Della Maraveva dichiarato che, in base agli accordi iniziali tra il Proposito della societario. S.r.l., il Proposito della medesima riunione.

Contestavano, inoltre, che il denaro che la società La S.r.l. avrebbe dovuto pagare al Para a titolo di consulenza fosse finto nelle casse di Dans S.r.l.s.. ritenendo tale deduzione assertiva, tardiva e inammissibile.

Così delineate le argomentazioni delle parti si osserva che non è stata prodotta alcuna delibera societaria, né alcun documento sottoscritto dai soci, volto a provare la conclusione dell'accordo allegato dal convenuto in merito alla corresponsione del compenso e dei vari benefit.

Quanto alla prova orale l'avvocato Quanto alla prova orale l'avvocato Quanto quale testimone, ha dichiarato che, in occasione di un incontro tenutosi nel suo studio in data 24 ottobre 2020, alla presenza di tutti i soci, il sig. Duanto aveva confermato che vi era un accordo per il pagamento di euro 2.500,00 mensili al sig. Punto pur precisando il teste di non aver mai visto l'accordo e di non aver assistito alla sua conclusione.

Ha altresì confermato di aver predisposto una relazione dell'incontro inviata via mail ai partecipanti i quali "hanno ratificato quanto scritto nel senso che hanno risposto dicendo che quanto scritto era quello che era stato effettivamente detto".



Il testimone ha inoltre confermato che tale relazione era quella di cui al doc. 4 di parte convenuta nella quale, come riferito da parte convenuta, è riportato "Dandon In base agli accordi iniziali a Dandon spetta un compenso mensile di euro 2.500,00..... Sandon inchiede come vogliano denunciare i 2.500,00 euro di compenso e ricorda che questi soldi non dovevano uscire dalla casse della Dandon adovevano essere versate dalla I quale corrispettivo dell'opera di consulenza prestata da Dandon a favore di quest'ultima ditta."

Il testimone Cassentito su tale ultimo aspetto ha dichiarato di non saper dire se l'accordo avesse ad oggetto il pagamento della somma da parte della società precisando "...Posso solo presumerlo perché in genere il compenso dell'amministratore viene corrisposto dalla società amministrata...".

Il testimone A Cassentito socio di Dandon s.r.l.s., escusso a seguito di prova delegata al Tribunale di Padova<sup>1</sup>, ha negato che vi fosse un accordo in tale senso, precisando che l'accordo prevedeva che l'amministratore non avrebbe percepito alcun compenso.

Il testimone ha inoltre dichiarato di aver partecipato all'incontro tenutosi presso lo studio dell'avvocato Cassentito di dichiarando di non ricordare "che si fosse detto quanto indicato in capitolo"<sup>2</sup>.

L'unica ulteriore deposizione che contiene dichiarazioni che potrebbe essere rilevanti ai fini dell'accertamento dell'esistenza dell'accordo è quella di Danda dichiaratosi "titolare" della Landa s.r.l. che ha confermato che era stato raggiunto l'accordo di cui al capitolo 7) di parte attrice ma che l'accordo non è stato adempiuto ("Con riguardo alla circostanza nr 7 della memoria di parte attrice preciso che l'accordo con il sig. Para è stato preso ma lui poi non ha fatto nulla, anzi ha fatto danni").

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Questo il capitolo: "Vero che il sig. Des Pressonal gennaio 2019 prese accordi con la Legale S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore perché questa gli pagasse un compenso mensile per prestarle attività di consulenza volta a implementare alcune lavorazioni già in essere presso la Legale S.r.l. al fine di strutturarle e farle diventare da artigianali ad industriali".



Parte attrice nella comparsa di replica lamenta che "Alemania Duranto un chiaro interesse all'esito della vertenza in quanto quarto socio di Duranto il 9 maggio 2022 è stato escusso come teste dal Giudice del Tribunale di Padova in sede di prova delegata. E in tale sede, lo diciamo subito, egli non è stato per nulla neutrale come si richiede ad un testimone (ma lo si può comprendere dato l'interesse personale quale socio) e conseguentemente in tale veste ha testimoniato il falso". Al di là dell'attendibilità del testimone, che verrà valutata in motivazione, sul punto della sua eventuale ammissibilità, conseguente l'allegato interesse, si osserva che nessuna eccezione è stata tempestivamente sollevata dalla difesa del convenuto Puranto né nella terza memoria ex art. 183 comma VI c.p.c, né nel corso dell'udienza di ammissione della prova né nel corso dell'udienza di assunzione della prova.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Questo il capitolo: "Vero che i soci di Danne SRLS hanno confermato l'esistenza di tale accordo nell'incontro del 24.10.2020 tenutosi nel mio Studio in Conselve (PD), Via conselve

Quanto alla prova documentale, parte convenuta Para nella comparsa conclusionale, rileva che "quel che toglie ogni dubbio sull'esistenza dell'accordo tra tutti i soci di corrispondere a D F 2.500,00 mensili quale amministratore di D sono proprio le causali dei bonifici di 2.500 Euro per Dan Para effettuati personalmente da Dan Marche recano espressamente la dicitura "compenso amministratore"! – cfr pag. 3-4-5 relazione CTU A Parte attrice e la società contestano tale emergenza precisando, nella memoria di replica, che "nella CTU, alle pagine indicate da controparte (o in altre pagine della stessa) non vi è alcun bonifico, ritiro allo sportello o altro che riporti la dicitura "compenso amministratore" IN RIFERIMENTO A D Esaminando tali documenti, come descritti nella relazione del CTU, a pagina 3 sono elencati e descritte le contabili dei prelievi bancomat/sportello (prodotti nell'allegato D dell'elaborato della CTU): alcune delle contabili sono a firma Dana Manaltre a firma Dana P Solo due riportano la causale: la contabile del 24/05/2019 dell'importo di importo euro 2.500,00 a firma Description con causale "compenso amministratore" (allegato D6) e la contabile del 30/10/2019 dell'importo di euro 300,00 a firma Danta Mario con causale "anticipo busta paga settembre 2019 Mai' (allegato D13). A pagina 4 dell'elaborato sono elencate le copie delle distinte con le quali sono stati disposti i bonifici presso lo sportello (Allegato E alla relazione della CTU): si tratta di 13 operazioni, non oggetto di contestazione, alcune effettuate da Daniel Manaltre da Daniel P Due di tali bonifici sono stati effettuati a favore di Santa anno sella parcella, uno è stato effettuato a favore di Wassa, con causale "saldo fattura". Tutte le ulteriori operazioni hanno visto quale beneficiario Describe Meno con causali varie (stipendio/compenso/compenso amministratore). Questi i bonifici emessi da Dana Man a suo favore con causale "compenso amministratore": contabile del 19/03/2019 dell'importo di euro 4.500,00 (allegato E1); contabile del 24/05/2019 dell'importo di euro 3.004,00 (allegato E4); contabile del 09/08/2019 dell'importo di euro 2.504,00 beneficiario Mana Danasa, causale compenso amministratore (allegato E7). A pagina 5 dell'elaborato sono elencate le copie delle contabili dei bonifici eseguiti mediante internet

banking (Allegato F alla relazione della CTU).



Si tratta di 14 contabili, non tutte oggetto di contestazione, effettuate a favore di vari soggetti con causali riferibili a corresponsione di stipendi o pagamenti di fatture/parcelle.

L'unica che vede quale beneficiario D P la contabile del 25/02/2020 dell'importo di euro 4.000,00 con causale "*restituzione fin. soci 29/11/2019*" (allegato F7).

Sono inoltre elencate la copia della disposizione di bonifico periodico con autorizzazione di addebito in conto corrente a firma Managemento dell'importo di euro 400,00, periodicità mensile, con causale "alimento de managemento de managemento della disposizione di operazione di un'operazione richiesta a mezzo mail per il bonifico eseguito in data 28/11/2019 (allegato H), mail inviata dalla casella di posta elettronica agginail.com a favore della filiale di Ghedi della Banca con impartita disposizione di bonifico di euro 2.500 a favore di Paragemento della operazione di ottobre 2019.

In sintesi, la mera lettura delle pagine della relazione di CTU indicate da parte convenuta evidenzia che, effettivamente, non vi sono bonifici emessi da Danna Mana a favore di Danna che rechino causale "compenso amministratore".

Vi sono invece più bonifici che recano la causale "compenso amministratore" emessi da Dando Maria a favore di se stesso e una distinta di un prelievo in contanti effettuato da Dando Maria con la medesima causale.

In assenza di prova della circostanza che Danda della bonificato le somme a se stesso per poi consegnarle a Danda quale compenso per l'attività di amministratore (circostanza non allegata né dagli attori né dal convenuto) l'emissione di bonifici da parte di Manda se stesso con tale causale può al più costituire elemento di prova a favore del suo ruolo di amministratore di fatto della società (circostanza, peraltro, non rilevante in questa sede in quanto tardivamente allegata), ma non costituisce prova diretta della pattuizione di un compenso di amministratore in favore del convenuto Partale accordo deve comunque ritenersi provato alla luce delle seguenti considerazioni.

In primo luogo dalle dichiarazioni pacificamente rese dai soci Mene e Common nell'ambito dell'assemblea/riunione voltasi in data 24 ottobre 2020 emerge che i soci si erano effettivamente accordati per un compenso mensile di euro 2.500,00 che però, seguendo una logica abbastanza stravagante, sarebbe dovuto essere corrisposto non dalla società Describe s.r.l. ma dalla sua cliente s.r.l., sotto forma di pagamento di attività di consulenza.

Il tenore delle dichiarazioni, oltre che essere stato confermato dagli attori, che pure ne danno una diversa interpretazione ribadendo che l'accordo era nel senso che tale importo mensile sarebbe stato



corrisposto da Liggia de S.r.I., e stato confermato dal teste C
Né è stato negato dal teste A che si è limitato a dire di non ricordarsi che nel corso
della riunione del 24 ottobre del 2020 si sia parlato dell'accordo e che, in sede di escussione, non ha
espressamente negato che vi fosse un accordo volto al pagamento diretto della somma di euro 2.500,00
da parte di Lamina s.r.l quale cliente di s.r.l.s quale corrispettivo di un'attività di
consulenza.
Sul punto si osserva che dal comportamento delle parti emerge che era implicita la riferibilità alla D
s.r.l.s. dell'attività di consulenza svolta da Para a favore di La S.r.l.: una eventuale
attività di consulenza prestata da Desperanta al di fuori dell'ambito societario, infatti, non avrebbe
dovuto in alcun modo interessare gli altri soci di Describinationi s.r.l.s
Al di là dell'anomalia dell'accordo, che vede che l'amministratore della società sia destinatario del
pagamento effettuato da un cliente della stessa, valendo tale pagamento quale compenso per l'attività di
amministratore, da quanto sopra emerge che, nella sostanza, i soci si erano accordati affinché
amministratore percepisse un compenso.
Evidentemente i soci, quantomeno sino alla riunione del 24 ottobre 2020, non si erano posti il problema
della formalizzazione e soprattutto della regolarizzazione di tali pagamenti.
In ogni caso, la circostanza che le parti abbiano individuato la provvista del compenso
dell'amministratore nel corrispettivo corrisposto da La Santa S.r.l. per l'attività di consulenza prestata
da Para s.r.l.s. non esclude l'effettività della pattuizione e la sua esigibilità.
Sotto tale profilo si osserva inoltre che, dalla documentazione acquisita, è provato che fu lo stesso
De la disporre il bonifico mensile, su conto corrente della società, per il pagamento del
debito alimentare del convenuto F (cfr. allegato G alla CTU).
Tale circostanza, in alcun modo spiegata dall'attore Men, avvalora le allegazioni del convenuto
Per che ha giustificato tale addebito quale adempimento – parziale – da parte della società
dell'obbligazione chiaramente ritenuta esigibile di versamento del compenso all'amministratore

Quanto alle singole operazioni oggetto di causa, in comparsa di costituzione il convenuto ha precisato che la maggior parte delle operazioni contestate era stata effettuata dall'attore Maggior parte delle operazioni contestate era stata effettuata dall'attore Maggior parte delle operazioni contestate era stata effettuata dall'attore Maggior parte delle operazioni contestate era stata effettuata dall'attore Maggior parte delle operazioni contestate era stata effettuata dall'attore Maggior parte delle operazioni contestate era stata effettuata dall'attore Maggior parte delle operazioni contestate era stata effettuata dall'attore Maggior parte delle operazioni contestate era stata effettuata dall'attore Maggior parte delle operazioni contestate era stata effettuata dall'attore Maggior parte delle operazioni contestate era stata effettuata dall'attore Maggior parte delle operazioni contestate era stata effettuata dall'attore Maggior parte delle operazioni contestate era stata effettuata dall'attore Maggior parte delle operazioni contestate era stata effettuata dall'attore Maggior parte delle operazioni contestate era stata effettuata dall'attore Maggior parte delle operazioni contestate era stata effettuata dall'attore Maggior parte delle operazioni contestate era stata effettuata dall'attore Maggior parte delle operazioni e



società segnalando inoltre che il convenuto avrebbe dovuto spiegare "quale vantaggio il Maravrebbe ricevuto pagando gli alimenti alla compagna del sig. Paramete pagando le cene di questi con i di lui familiari".

Con la prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. il convenuto P ha precisato che dalla stessa documentazione prodotta da parte attrice emerge che a effettuare i prelievi dal conto corrente della società e a dare le disposizioni di bonifico era proprio D M Infatti, è sufficiente esaminare il doc. avv. n.4 pag.7 − scheda contabile impresa ordinaria - per avvedersi di prelievi per complessivi € 9.200,00 effettuati da M D nonché gli estratti del conto corrente del Credito Cooperativo Agrobresciano pure prodotto dagli attori dove si può notare che i prelievi sono avvenuti per pagare gli stipendi dei soci, gli affitti degli immobili (capannone e abitazione in Ghedi)...".

A fronte di tale allegazione parte attrice, nella seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., ha allegato che "il tentativo (infondato) di coinvolgere nell'ammanco altri soci non lo esonera da responsabilità verso la società" precisando che la somma chiesta con atto di citazione è già al netto delle spese non arbitrarie e precisando, altresì, che le somme dovute per il canone del capannone erano state pagate per compensazione con La S.r.l.

Passando all'esame delle singole operazioni contestate si premette che le stesse riguardano sia prelievi in denaro (effettuati allo sportello o tramite bancomat), sia disposizioni di pagamento mediante bonifici sia operazioni di pagamento mediante bancomat.

Con riguardo alle prime il CTU ha verificato che i prelievi risultano effettuati per euro 9.800,00 da Deservi per euro 21.100,00 da Deservi Mente per euro 4.940,00 da soggetto non identificabile (trattasi all'evidenza di operazioni effettuate allo sportello bancomat).

Quanto a tali prelievi le uniche contabili che riportano la causale sono la contabile del 24/05/2019 dell'importo di importo euro 2.500,00 a firma Dando Marcon causale "compenso amministratore" (allegato D6) e la contabile del 30/10/2019 dell'importo di euro 300,00 a firma Dando Marcon causale "anticipo busta paga settembre 2019 Marcon" (allegato D13).

I bonifici contestati risultano eseguiti per euro 4.800,00 da Dando Marie per euro 4.000,00 mediante home banking da soggetto non identificato.

I primi sono conseguenza di una disposizione automatica di bonifico a favore di Mana Banda con



causale "alimento de la proposicione".

Il secondo ha quale beneficiario De Proposicione quale causale restituzione finanziamento.

Risultano inoltre pagamenti mediante bancomat per euro 5.371,08 effettuati da soggetto non identificato.

Trattandosi di operazioni in parte eseguiti dal convenuto, in parte da soggetto non identificato e in parte dell'attore M è necessario verificare, alla luce dell'onere probatorio gravante sulle parti e della formulazione della domanda, di quali spese il convenuto sia in astratto tenuto a rispondere.

Nella comparsa di replica parte convenuta rileva che tra le operazioni contestate e analizzate dalla CTU sono "comprese quelle per € 14.311,88 che la dott.ssa A definisce "opera di esecutore non identificabile" e che, come era loro onere ex art. 2697 c.c., gli attori non hanno dimostrato che le abbia effettuate D P (così parendo sostenere che è onere dell'attore provare l'esecuzione delle operazioni bancarie da parte del convenuto al fine di imputare allo stesso la materialità degli eventuali ammanchi.

Come noto "l'azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l'attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti" (cfr. C. Cass. 2975/20). Tale onere probatorio non si atteggia in modo diverso nel caso in cui l'azione sociale sia promossa dai

Nel caso in esame, pertanto, parte attrice, a fronte della domanda come proposta, è onerata di allegare che sono state effettuate delle operazioni (di prelievo/bonifico/pagamenti) non connesse all'oggetto sociale o comunque all'attività della società, con ciò allegando l'inadempimento dell'amministratore ai doveri sullo stesso incombenti a tutela del patrimonio aziendale, il danno e il nesso di causa tra l'inadempimento e il danno.

soci, trattandosi di una mera sostituzione processuale.

E' onere del convenuto provare o che tali prelievi sono in qualche modo giustificati o che sono stati eseguiti da terzi, dovendosi sotto tale profilo rilevare che, in quanto unico amministratore, Paramera l'unico in possesso del bancomat aziendale (non vi è infatti prova che l'attore Manisia stato in possesso di un proprio bancomat personale come allegato dalla difesa Paramere contestato da parte attrice).



In forza di quanto sopra, pertanto, devono ritenersi riferibili al convenuto e costituenti voci di danno per la società i prelievi, i bonifici ed i pagamenti effettuati - da questi o da persona non identificata - senza una causale riferibile ad un'attività sociale.

Quanto all'imputabilità al convenuto dei prelievi e dei pagamenti eseguiti da persona non identificata, si osserva che l'amministratore era l'unico titolare e detentore del bancomat aziendale sicché, in assenza di prova del suo autonomo utilizzo da parte di terzi, i prelievi e le spese effettuati mediante carta di debito devono essere imputati al convenuto.

Quanto ai bonifici e prelievi effettuati da Danie Mai, si osserva che parte attrice, nell'atto di citazione, ha contestato al convenuto Para di aver "effettuato indebiti prelievi di somme di denaro" contestando specifiche operazioni di prelievo di contanti, esecuzione di bonifici e pagamento mediante carta di credito (poi risultata carta di debito).

Non è stato invece contestato l'eventuale omesso controllo su prelievi o pagamenti indebiti effettuati dai soci o comunque da terzi ai danni della società.

Né tale allegazione è stata effettuata nell'ambito della prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. in quanto, a fronte della contestazione di parte convenuta che ha allegato la riferibilità di gran parte delle operazioni contestate a Danie Man, la difesa di parte attrice si è limitata a contestare la circostanza dell'esecuzione delle operazioni in autonomia da parte degli attori sostanzialmente allegando, come dichiarato nell'interpello dell'attore Manie, che le operazioni da questi eseguite erano controllate dal convenuto Paramete la provvista ritirata era a lui consegnata.

Così delineata la domanda di parte attrice, i prelievi eseguiti da Danie Mannon possono costituire voce di danno riferibile al convenuto nei termini oggetto di domanda, non essendovi prova che tali somme di denaro siano state da Manconsegnate a Parte.

La circostanza non è stata confermata dall'istruttoria (le dichiarazioni di Mane Caranti sul punto sono probatoriamente non rilevanti essendo questi parti e non testimoni) e il fatto che, dei prelievi, dovesse essere a conoscenza anche Paranti non implica che i prelievi siano stati effettuati su incarico di questi e a suo beneficio.

Né, come si è visto, è stata imputata a Para l'omessa vigilanza sull'operato del socio Mandelegato all'esecuzione delle operazioni bancarie.

In considerazione di quanto sopra l'importo dei prelievi riferibile al convenuto P è pari alla somma complessiva di euro 14.740,00 (euro 9.800,00 per operazioni a sua firma ed euro 4.940,00 per



operazioni eseguite da soggetto non identificabile).

Parte convenuta ha allegato che i prelievi contestati sono stati utilizzati per il pagamento degli "*stipendi dei soci*" e degli "*affitti*" degli immobili ma nessuna prova in tale senso è emersa né dall'istruttoria orale<sup>4</sup> e documentale né dalla relazione della CTU.

Per contro il teste La "titolare" di La santa s.r.l., proprietaria degli immobili locati, ha dichiarato di non aver ricevuto pagamenti a titolo di canone dalla Da s.r.l.s. "perché era tutto compensato".

Quanto ai bonifici, lo stesso Para allega che i bonifici effettuati sul conto della società per l'adempimento del proprio obbligo di contribuire al mantenimento dei figli (per il complessivo importo di euro 4.800,00) devono essere imputati al suo compenso, riconoscendo l'estraneità di tali esborsi dall'ambito della gestione della società.

Quanto all'ulteriore bonifico di euro 4.000,00, la causale dello stesso è comunque inerente all'ambito della gestione della società essendo indicata quale rimborso finanziamento soci.

In assenza di specifica contestazione in merito all'inesistenza del finanziamento o in merito all'insussistenza delle condizioni per il rimborso, tale operazione non può costituire voce di danno per la società.

Interamente riferibili personalmente al convenuto Para sono le operazioni pagobancomat contestate per il complessivo importo di euro 5.371,88. Né parte convenuta Para di ciò onerata, ha provato che i pagamenti sono stati effettuati nell'ambito dell'attività di impresa o nell'ambito di accordi volti a concedergli, oltre al contributo mensile, vari fringe benefits della cui pattuizione non è stata offerta alcuna prova.

In conclusione i prelievi, bonifici e spese effettuate con provvista della società e riferibili a Desperante personalmente sono pari all'importo complessivo di euro 24.911,88.

Considerando che tali operazioni si sono svolte nell'arco di 13 mesi (da aprile 2019 ad aprile 2020) deve ritenersi che l'importo di cui sopra non possa essere ripetuto, essendo ampiamente ricompreso nell'importo del compenso, pattuito in euro 2.500,00 mensili come sopra accertato.



<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sul punto si osserva che il capitolo 5) di parte convenuta, volto a provare tale circostanza, non è stato ammesso stante la genericità della formulazione ",".

Con l'atto di citazione parte attrice aveva prospettato un'ulteriore voce di danno conseguente l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 con conseguenti "rischi di irrogazione di sanzioni" o di "accertamenti induttivi ex art. 39 D.P.R. n. 600/1973".

Tale allegazione è rimasta sostanzialmente al di fuori del contraddittorio delle parti.

In ogni caso, in assenza di alcuna allegazione con riguardo danno effettivamente riportato dalla società, la cui prova è onere dell'attore, la domanda, anche sotto tale profilo, non può trovare accoglimento.

La formulazione della domanda risarcitoria anche da parte della società e la proposizione di domande riconvenzionali inammissibili ad opera del convenuto Paramo autorizzano la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.

#### P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica:

rigetta la domanda di parte attrice;

dichiara la carenza di legittimazione attiva del convenuto D con riguardo alla domanda di ripetizione;

dichiara inammissibili le ulteriori domande riconvenzionali formulate da parte convenuta;

spese compensate.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 5 gennaio 2024.



Firmato Da: DEL PORTO RAFFAELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: cc578 Firmato Da: BUSATO ALESSIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4d9ae804bf733610

Sentenza n. 117/2024 pubbl. il 12/01/2024 RG n. 1756/2021 Repert. n. 280/2024 del 12/01/2024

Il Giudice est.

Alessia Busato

Raffaele Del Porto

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209

